

Città di Calolziocorte

Provincia di Lecco



ALLEGATO A)

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

**AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL 09.04.2008**

Capitolato d’oneri

Art. 1 Definizione dei contraenti

Ai fini della lettura del presente documento si specifica che contraenti sono il responsabile del Settore Servizi Istituzionali del comune di Calolziocorte e l’incaricato del servizio MEDICO COMPETENTE.

Art. 2 Norme regolatrici

I rapporti contrattuali vengono regolati dal d. lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dalle disposizioni del presente Capitolato d’oneri, dal Codice Civile per quanto non previsto dagli atti sopra indicati; dal D. Lgs. N. 81/2008; dal D. Lgs. 163/2006; dal D.P.C.M. n. 452 del 6.8.2000 per quanto applicabile.

Art. 3 Oggetto del servizio

L’incarico, per un periodo di tre anni, dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2013, ha per oggetto l’espletamento delle funzioni di Medico Competente per l’attuazione del D.lgs N.81/08. Le attività comprendono tutte le prestazioni indicate negli art.25, 29 e 41 e 42 del D.lgs 81/08 come specificate negli artt. 4 e 5 del presente Capitolato d’oneri.

Art. 4 Prestazioni previste dalla normativa vigente e modalità di effettuazione delle stesse.

Il medico competente svolge tutte le attività connesse alla sorveglianza sanitaria ed in particolare quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e , salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della

sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento dell'affidamento dell'incarico;

d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;

h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Il medico competente è tenuto, altresì, ad effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente che comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione

Le visite mediche di cui sopra comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui alle lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del medesimo decreto.

Si precisa che attualmente i dipendenti del Comune di Calolziocorte sono n. 74 di cui:

- n. 3 operai
- n. 10 educatrici asilo nido
- n. 10 agenti di polizia locale

Relativamente ai luoghi di lavoro si identificano:

- PALAZZO MUNICIPALE Piazza Vittorio Veneto n. 13
- ASILO NIDO via Padri Serviti n. 20
- BIBLIOTECA CIVICA Corso Dante n. 16
- CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Corso Europa n. 56
- MAGAZZINO PERSONALE OPERAIO Via Cavour n. 7

Le prestazioni saranno effettuate presso apposito locale della sede municipale messo a disposizione dall'Ente al professionista interessato alla nomina.

Art. 5 Precisazioni

Rientrano nelle prestazioni direttamente a carico del medico competente eventuali accertamenti audiometrici, spirometrici.

Sono esclusi la Visita Medica specialistica oculistica (per addetti ai videoterminali) ed eventuali ulteriori esami specialistici (es. radiografie ed esami ematici di laboratorio), per i quali ci si avvale di specialisti scelti dal datore di lavoro

Art. 6 Collaborazione con altri specialisti

Nei casi in cui le visite debbano essere eseguite da altri specialisti in quanto l'oggetto delle analisi risulta essere troppo specifico, il medico competente si avvarrà, come indicato nell'articolo precedente, di specialisti scelti dai datori di lavoro. Anche in questo caso tuttavia egli dovrà indicare con congruo anticipo agli uffici comunali le date ed i termini dei controlli al fine di poter fissare i dovuti appuntamenti. In ogni caso i nominativi degli specialisti o dei collaboratori esterni dovranno essere comunicati al medico competente da parte dei datori di lavoro.

Art. 7 Corrispettivi previsti per il servizio di cui trattasi

L'Amministrazione comunale corrisponderà al medico competente un compenso per remunerare l'attività di cui al punto 4) del presente capitolato, previa emissione di documento fiscale attestante l'attività svolta e comunque, nell'importo massimo indicato nell'offerta economica presentata.

Il corrispettivo per l'incarico di medico competente (artt 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008), posto a base di gara è di € 15.000,00 (quindicimila/00) per il triennio (€5.000,00= all'anno) comprensive di ogni onere, imposta o altra spesa comunque denominata.

Sono compresi in tale importo ogni ed eventuali spese che il professionista dovrà sostenere per l'espletamento delle attività, ivi comprese quelle relative all'eventualità che le stesse non vengano svolte presso la sede comunale. L'aumento o la diminuzione del numero dei dipendenti non comporterà adeguamento del compenso, come risultante dall'affidamento.

Il corrispettivo del servizio rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 8 Pagamento corrispettivi

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'incarico di medico competente sarà effettuato semestralmente dietro presentazione di regolare fattura e indicazione delle prestazioni effettuate.

Art. 9 Obblighi a carico dell'Amministrazione:

L'Amministrazione si impegna a:

- 1) a convocare con apposito ordine di servizio il personale per le visite mediche nei giorni ed ore indicati dallo stesso medico competente, presso il locale individuato secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4);
- 2) a formalizzare gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, una volta individuati, a seguito della valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti;

Art. 10 Oneri e garanzie

Nell'espletamento di quanto previsto nelle prestazioni il medico competente dovrà essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo

svolgimento dell'attività di cui trattasi, per un massimale minimo di €1.000.000,00.

Art. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La società aggiudicataria sarà tenuta a costituire, in sede di stipulazione del contratto, deposito cauzionale definitivo pari al valore del 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte, nelle forme ammesse dal vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C. e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Calolziocorte. Si applica comunque l'art. 50 del Regolamento dei contratti.

Il deposito cauzionale sarà vincolato per un periodo di tempo pari a quello contrattuale, ivi comprese eventuali proroghe fino a novanta giorni solari, e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo da parte dell'Amministrazione. Ove dovessero essere effettuati prelevamenti dal deposito cauzionale per eventuali inadempienze, tale deposito cauzionale dovrà essere immediatamente reintegrato.

La comunicazione liberatoria sarà data appena effettuata la verifica sull'esito favorevole dell'intero servizio ovvero appena definita ogni eccezione e risolta ogni eventuale controversia.

Art. 12 Stipulazione del contratto

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e ora comunicati dall'Amministrazione. Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto son a carico dell'aggiudicatario (ammontanti indicativamente a euro 500,00)

Art. 12 Risoluzione del contratto per inadempimento del medico competente

Qualora il medico competente si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali questa Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione allo stesso medico con lettera raccomandata, applicando una penale pari al 20% dell'importo annuale di cui all'art. 7 del presente Capitolato, dovuto per l'incarico di Medico Competente, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali dell'Amministrazione e/o dei suoi collaboratori e dipendenti dalla stessa forniti in vista della formalizzazione del presente contratto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, potranno essere trattati per finalità di gestione del rapporto, adempimenti di legge, gestione del protocollo, tenuta registri e scritture contabili, elenchi e indirizzari, compilazione di anagrafiche, tenuta della contabilità clienti e/o fornitori.

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia manualmente sia mediante l'uso di sistemi automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o di distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

Art. 14 Foro competente

Tutte le controversie o vertenze connesse con l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, saranno decise dal Tribunale di Lecco.

Calolziocorte, 20/05/2010

Il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali
Dott. Sergio Bonfanti

Il Professionista